

## STATUTO

### Art.1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata denominata  
**“SPOLTORESERVIZI S.R.L.”**

### Art. 2- OGGETTO

La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in forma diretta dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale, ivi compresi quelli rientranti nell'ambito dei servizi pubblici locali, nessuno escluso, con i relativi servizi accessori.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, la società esercita le seguenti attività:

- 1) Trasporto scolastico
- 2) Gestione Mense scolastiche e/o pubbliche, di attività per la somministrazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari, servizi di cucina, cottura, preparazione e manipolazione pasti e bevande, di confezionatura, somministrazione e distribuzione pasti;
- 3) Gestione dei servizi cimiteriali, accudienza lampade elettriche votive - illuminazione votiva, servizi tanatologici e necroforia in genere;
- 4) Illuminazione pubblica
- 5) Servizio del verde pubblico
- 6) Manutenzione ordinaria strade,
- 7) Sorveglianza del territorio e pronto intervento,
- 8) Manutenzione e riparazione immobili, attrezzature e manufatti di parchi e giardini, fontane pubbliche
- 9) Manutenzione e rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale
- 10) Allestimento di luoghi ed edifici per manifestazioni varie o per compiti istituzionali
- 11) Supporto al Comune di Spoltore nella gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa sull'occupazione sulle aree e spazi pubblici
- 12) Custodia, pulizia e sorveglianza degli immobili di proprietà pubblica di impianti sportivi, ivi compreso la loro gestione e manutenzione (nonché dei locali comunali)
- 13) Pulizia e sanificazione, disinfestazione, derattizzazione e recupero ambientale di uffici, negozi, stabilimenti, immobili di ogni genere e loro manutenzione di proprietà e/o nella disponibilità del socio e/o degli enti pubblici locali e non;
- 14) Progettazione, installazione, manutenzione e conduzione di impianti di riscaldamento e di generatori di vapore in genere, nonché di climatizzazione, refrigerazione e surgelamento;
- 15) Gestione dei servizi di manutenzione, pulizia, spazzatura e lavatura di reti viarie di qualsiasi categoria, urbane ed extraurbane ed aree adiacenti;
- 16) Esercizio di qualsiasi altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità di interesse locale, per conto di soggetti pubblici o comunque di terzi, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale.

### Art. 3 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Spoltore.

### Art. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

### Art. 5 - CAPITALE


Il capitale sociale è di Euro diecimila (€ 10.000,00). e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, ma sempre mantenuto nella titolarità di enti pubblici.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli art. 2481 e seguenti del cod. civ..

Il Comune di Spoltore deve detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale sociale.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad un solo socio, questo risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 cod. civ., o fino a quando non sia stata



*Handwritten signature*

attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 cod. civ..

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 cod. civ..

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 ter cod. civ., ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi enti pubblici: in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 cod. civ..

#### Art. 6 - QUOTE SOCIETARIE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o concesse in garanzia se non con il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora un socio intenda alienare a terzi, a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria quota o i diritti di opzione da questa derivanti, dovrà darne notizia agli altri soci per consentire loro l'esercizio del diritto di prelazione. Le

quote sono comunque trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici. Tale diritto di prelazione deve essere esercitato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell'organo amministrativo. In tale missiva il socio dovrà precisare il prezzo di cessione, le modalità di pagamento, le generalità dei possibili acquirenti. I soci dovranno manifestare l'intenzione di acquistare inviando, a loro volta, apposita comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. presso la sede della società o tramite pec.

Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione a lui spettante può essere esercitata dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.

Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Nell'ipotesi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite liberamente a terzi, a condizione che gli stessi acquirenti risultino graditi all'organo amministrativo. Venuto meno il diritto di prelazione, ai sensi del punto 3 che precede, il socio che intende alienare a terzi la propria quota dovrà darne comunicazione, con lettere raccomandata a.r./pec, all'Organo amministrativo, precisando nella comunicazione, le generalità dell'acquirente, il prezzo dell'alienazione, le modalità di pagamento.

L'Organo amministrativo, con l'esclusione dell'alienante, se socio amministratore, dovrà deliberare entro trenta (30) giorni dalla data in cui gli è pervenuta la comunicazione di cui sopra. Nel caso si pronunci per un rifiuto del gradimento, l'Organo Amministrativo, contestualmente dovrà offrire al socio un nuovo acquirente che acquisti la quota al prezzo ed alle condizioni stabilite dall'alienante. Quanto siano state espletate le suddette formalità il contratto di cessione di quote potrà essere formalizzato in via definitiva.

#### Art. 7 - NUOVI SOCI

All'ingresso di eventuali nuovi soci – aventi comunque natura di ente pubblico così come di seguito si intenderà ogni qualvolta si richiamino gli eventuali ulteriori soci – i versamenti sulle quote saranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti i casi previsti dall'art. 2473 C.C..

#### Art. 8 - DIRITTO DI RECESSO

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo C.C.

In quest'ultimo caso il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dal C.C. e dalla legge.

Sarà escluso dalla Società il socio che:

- sia dichiarato inabilitato, interdetto o fallito.
- venga meno all'eventuale obbligo della sua prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10, il valore di mercato della partecipazione sarà rimborsato al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 2473 C.C. e dall'art. 2437-bis C.C., quest'ultimo in quanto compatibile.

#### Art. 9 - FINANZIAMENTO DAI SOCI

I finanziamenti effettuati dai soci alla società non possono essere infruttiferi d'interessi.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

#### Titolo IV

##### Organi Sociali

#### Art. 10 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della società:


- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico;
- c) l'Organo di controllo monocratico.

#### Art. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore unico o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione e comunque sulle seguenti materie:

- 1- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2- la nomina e revoca dell'amministratore unico secondo le indicazioni vincolanti formulate dal Sindaco del Comune di Spoltore, il quale, si avvarrà dei poteri di direttiva, che vengono dunque espressamente riconosciuti in capo al Sindaco medesimo ai fini del presente Statuto, prevedendo, altresì, che - in caso di ingresso di ulteriori soci aventi natura di enti pubblici oltre il Comune di Spoltore - verrà disposta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di nomina dell'Amministratore unico da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine;
- 3- definizione delle deleghe dell'Amministratore unico secondo le indicazioni



approvate dal Consiglio comunale;

4- autorizzazione e definizione delle deleghe da attribuire all'eventuale institore;

5- autorizzazione alla concessione di procure speciali;

6- la determinazione del compenso degli amministratori, secondo le indicazioni approvate dal Consiglio Comunale e dalle disposizioni di legge;

7- la nomina dell'organo di controllo monocratico e il relativo compenso;

8- le modificazioni dello Statuto, secondo le indicazioni approvate dal Consiglio Comunale;

9- la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, secondo le indicazioni approvate dal Consiglio Comunale;

10- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale;

11- il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

12- approvazione del Piano programma coerente al Documento Unico di Programmazione del Comune e dei relativi budget di esercizio, piani di investimento e/o industriali, programma annuale e pluriennale delle attività di servizio, il programma pluriennale degli investimenti, Operazioni e contratti di qualunque natura che comportino una spesa superiore a 50.000 euro, salvi i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati, o siano previste espressamente nel bilancio approvato dall'assemblea dei soci, assunzioni a tempo indeterminato; atti di acquisto e di alienazione di beni immobili del patrimonio; assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, di importo superiore a 50.000,00 euro, (IVA esclusa), programmi assunzionali, acquisto o dismissione di partecipazioni; in tali casi è necessaria una preventiva motivata comunicazione al socio da parte dell'organo amministrativo della società. Il socio provvederà a trasmettere la comunicazione all'ufficio competente affinché istruisca la relativa procedura, coinvolgendo gli altri settori competenti;

13- Sono comunque subordinate alla preventiva autorizzazione del Consiglio comunale di Spoltore le decisioni del socio in merito alla alienazione e/o vendita e/o acquisto di beni immobili, all'acquisto o dismissione di partecipazioni in società, alla modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, all'aumento o diminuzione del capitale sociale.

L'assemblea delibera con le maggioranze stabilite dal codice Civile.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata dall'Amministratore unico o negli altri modi previsti dalla Legge, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o anche entro 180 giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

#### Art. 12 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci.

I soci hanno diritto ad un voto per ogni euro compreso nella loro quota e potranno farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

#### Art. 13 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata mediante raccomandata fax o e-mail anche certificata da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal libro dei soci.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è comunque validamente costituita anche senza formale convocazione purché vi intervenga l'intero capitale sociale e sia presente l'Amministratore unico e l'Organo di controllo monocratico.

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta ma solo da un altro socio. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente.

#### Art. 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ed in sua assenza da altra persona designata dall'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale, il verbale dell'Assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un notaio.

#### Art. 15 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni vengono prese a votazione palese, con l'unica eccezione prevista per le nomine alle cariche sociali. In quest'ultimo caso, qualora all'esito della votazione nessuno dei candidati risulti avere ottenuto la maggioranza dei voti, si procederà ad un ballottaggio fra i candidati; a parità di voti verrà eletto il più giovane di età.

#### Titolo V

#### Art. 16 - AMMINISTRATORE UNICO

L'Organo amministrativo della Società è rappresentato da un Amministratore Unico.

L'Assemblea – in sede di nomina dell'Amministratore Unico deve verificare la sussistenza dei requisiti morali e professionali, l'assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità della persona designata .

L'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi, a norma dell'art. 2383 C.C., salvo dimissioni o revoca da parte dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del Capitale sociale. Possono ricoprire la carica di Amministratore coloro che, oltre ad avere i requisiti generali e specifici prescritti e richiamati al comma precedente, non abbiano rapporti di parentela entro il 4° grado con Amministratori comunali in carica, né siano stati Amministratori comunali nel decorso quinquennio precedente l'affidamento dell'incarico.

#### Art. 17 - AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli che dovranno essere deliberati dall'Assemblea dei Soci. Rimangano inoltre esclusi i poteri che la Legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dall'assemblea dei soci e dal Consiglio comunale, nel rispetto del disposto del precedente articolo 11.

Il budget è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ogni anno e sottoposto all'approvazione dei soci entro il 31 dicembre. Inoltre, l'Organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso unitamente al conto economico di riferimento, da sottoporre, per tramite della struttura di controllo analogo, al Consiglio Comunale..


L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore unico.

In caso di ingresso di soci – aventi obbligatoriamente natura di enti pubblici – ulteriori rispetto al Comune di Spoltore verrà disposta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di elaborazioni degli atti di indirizzo, direttiva e controllo da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine.


La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta all'Amministratore Unico

#### Art. 18 - DIVIETO DI CONCORRENZA

L'Amministratore Unico non può assumere la qualità di socio in società concorrenti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti, salvo



Spoltore



autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'Amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

#### Titolo VI

Art. 19 - Organo di controllo monocratico ed altre forme di controllo

All'Organo di controllo monocratico (o Sindaco unico) sono attribuite le funzioni del Collegio sindacale e di controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis, 2409 ter e 2409 sexies cod. civ.

Il Sindaco unico deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

La retribuzione del Sindaco unico è fissata dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto delle disposizioni tariffarie professionali e dei tetti di spesa stabiliti dalla legge.

Nello svolgimento del controllo contabile, il Sindaco unico è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, 2° comma del cod. civ..

Art. 20 - controllo da parte dei soci

Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale.

Art. 21 - CONTROLLO ANALOGO

Il controllo analogo è la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante.

La disciplina del controllo analogo contenuta nel presente statuto è rimessa ad uno specifico regolamento.

#### Titolo VII

Bilancio e utili

Art. 22- Bilancio D'ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico procederà alla formazione del bilancio d'esercizio da compilare con i criteri e con l'osservanza delle norme di legge e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Art. 23- Utile d'esercizio

Gli utili netti, dedotto non meno del 5% per la riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa delibera dell'Assemblea da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.

Qualora l'Assemblea dei soci deliberi la distribuzione di dividendi, deve anche fissare la data dalla quale possono essere materialmente riscossi presso la cassa della sede sociale.

I dividendi non esatti andranno prescritti a favore della società dopo cinque anni dal giorno in cui saranno divenuti esigibili.

#### Titolo VIII

Disposizioni Finali

Art. 24 - SCIOGLIMENTO

Le cause e gli effetti dello scioglimento della società sono quelle previste dagli artt. 2448 – 2449, 2497 del c.c..

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### Art.25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci ovvero tra soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ovvero devolva le stesse alla competenza esclusiva degli organi giurisdizionali, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso che il soggetto designato non provveda in tale termine, provvederà alla nomina - su richiesta della parte più diligente - il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la Società

#### Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste dal codice civile.

